Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

PARERE MOTIVATO n. 58 in data 17 Marzo 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 6 al Piano degli interventi V6 PI del Comune di Arzignano (VI)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnicoamministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Arzignano con nota prot. n. 41767/MA del 18/12/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 516640 del 18/12/2015 relativa alla richiesta di per la variante n. 6 al Piano degli interventi V6 PI del Comune di Arzignano;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

 Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto n.242 del 12.01.16 acquisita al prot. reg. al n. 9558 del 12.01.16. che di seguito si riporta;

Con riferimento alla nota della Regione Veneto prot. 527084 del 28/12/2015, acquisita agli atti con prot. 16241 del 30/12/2015, esaminata la documentazione in allegato, scaricata da repository, si comunica quanto segue.

Nel territorio comunale di Arzignano sussistono due vincoli parte III del Codice dei BBCC e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004, art. 142 m): Le zone archeologiche del Veneto, 1987, schede 24.008.04- Tezze di Arzignano- resti di abitato romano e 24.008.01- loc. Canova- resti di un imponente manufatto idraulico di età romana), e di aree di rinvenimento di contesti archeologici (cava Poscola: necropoli, resti di villa rustica), recepiti anche nella carta delle Invarianti del PAT di Arzignano; più in generale, la pianura solcata dall'Agno-Guà a valle di Trissino è nota per numerosi rinvenimenti archeologici (cfr. Carta Archeologica del Veneto, II, 1990, F.49, nn. 151-155), anche recenti o tuttora in corso, che hanno messo in luce l'esistenza di una viabilità e di una divisione agraria del territorio in età romana, cui doveva essere legata una diffusa presenza insediativa a carattere rurale (fattorie/ville rustiche).

Ciò premesso, si osserva che la documentazione della Variante in questione non presenta dettagli progettuali specifici che possano consentire una approfondita disamina degli interventi di manomissione del sottosuolo e quindi una precisa valutazione del potenziale impatto delle opere in termini archeologici.

In via generale e preliminare, in merito alle "modifiche puntuali" elencate nella relazione di progetto, si può solo evidenziare quanto segue:

- le modifiche da aree edificabili a verde privato e l'eliminazione della capacità edificatoria di alcuni immobili e
 della viabilità di progetto sono da considerarsi, per quanto di competenza, varianti migliorative, in quanto
 azzerano o abbattono considerevolmente il rischio di impatto su beni archeologici sepolti;
- particolare attenzione dovrà essere posta nella modifica, da zona agricola a parcheggio speciale e parco urbano, dell'area limitrofa al Cimitero, zona in cui e attestato il rinvenimento di sepolture di età longobarda;
- particolare attenzione andrà prestata al trasferimento dell'attività produttiva conciaria dalla località Tezze-Ghisa al lotto individuato in Z.I. (via del Lavoro/ via Quarta Strada), attualmente corrispondente ad una vasta area a destinazione agricola e, pertanto, potenzialmente indisturbata dal punto di vista archeologico.

In definitiva, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura de qua, si richiama l'Amministrazione Comunale di Arzignano al rispetto della normativa di valutazione preventiva del rischio archeologico in caso di Lavori Pubblici o equiparati prevista dal D. Lgs 163/2006, artt. 95 e 96 (comprese le opere di urbanizzazione), sottolincando l'obbligo di sottoporre alle valutazioni di questa Soprintendenza i relativi progetti in fase preliminare, e ricordando che eventuali ritrovamenti di reperti di interesse storico-archeologico possono condizionare la realizzabilità delle opere di progetto e dar luogo ad ulteriori provvedimenti di tutela.

Si ritiene inoltre opportuno, dato che in alcune zone del centro la Variante prevede interventi di nuova edificazione o di ampliamento di edifici esistenti, che, anche in caso di opere di scavo di committenza privata, questa Soprintendenza sia tempestivamente informata della data di inizio lavori e che questi ultimi siano effettuati con ogni cautela, ivi compresa l'assistenza archeologica, atta a prevenire il danneggiamento di eventuali livelli o strutture archeologicamente significativi e conseguenti sospensioni dei lavori ai sensi dell'art.28, c.2 del D.L.gs. 42/2004.

Si richiama, infine, quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 in relazione alle scoperte fortuite.

 Arpav n.12318 del 5.02.16, assunta al prot. reg. al n.46530 del 5.02.16 che di seguito si riporta:

Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Le modifiche urbanistiche introdotte nel nuovo P.I. V6 prevedono interventi di riqualificazione-riconversione (Az2a) di un'area occupata da attività di conceria (Tezze-Zumar e La Bruna s.r.l.) con delocalizzazione dei processi produttivi in un nuovo sito industriale (Az2b) in ambito AT03 previsto nel PAT.

In relazione agli aspetti ambientali di competenza di questa Agenzia appare opportuno che, per le operazioni di dismissione dell'area industriale sopra indicata, vengano eseguite accurate indagini ambientali che consentano di escludere possibili contaminazioni delle matrici interessate (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria) con le modalità disciplinate dalla normativa vigente.

VISTA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 24/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 6 al Piano degli Interventi - V6 PI, del Comune di Arzignano (VI).

Pratica n. 3173

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Daniele Paccone, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 516640 del 18/12/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che nella relazione istruttoria tecnica 171/2015 del 21.10.2015 è stata riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 -Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 -Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

VERIFICATO che è possibile procedere alla istruttoria tecnica con le infomazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Ceee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che la variante prevede le seguenti azioni:

Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Az1: riclassificazione di aree edificabili in zone a verde privato e annullamento di previsioni edificatorie in zona agricola che comporta la riduzione delle possibilità edificatorie e interessa aree urbane consolidate e aree rurali;

Az2a: riclassificazione di area industriale in zona di riqualificazione per spostamento attività di concia che comporta la riduzione dell'impatto attuale e interessa l'area urbana consolidata;

Az2b: previsione di zona industriale finalizzata alla rilocalizzazione dell'attività di concia (Az2a) in ambito (ATO3) già previsto industriale dal PAT che comporta l'inserimento di zona industriale in ambito industriale e interessa l'area industriale consolidata;

Az3: eliminazione della previsione di viabilità di progetto di quartiere che comporta il mantenimento dello stato attuale del sito e interessa l'area urbana consolidata;

Az4: eliminazione strada di progetto inserita nei precedenti PI non più coerente con la viabilità esistente che comporta il mantenimento dello stato attuale del sito e interessa l'area urbana consolidata;

Az5: adeguamento alla LR 50/2012, per l'individuazione delle aree degradate e la definizione del Centro Abitato che comporta l'individuazione di aree soggetta alla riqualificazione con rinvio a successiva fase attuativa accompagnata da Verifica di Assoggettabilità e interessa le aree urbane consolidate;

Az6: variazioni normative con l'inserimento di norme finalizzate all'attuazione delle azioni Az1, Az2a, Az2b, Az3, Az4, Az5, Az6;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che le indicazioni della relazione tecnica indicano la possibilità di trasformazione nelle seguenti categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 -Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 -Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 -Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 -Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto:

RITENUTO che se tali interventi dovessero discostarsi da quanto indicato nella relazione tecnica non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che gli ambiti segnalati come non interessati dalla variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31132 - Castagneto dei substrati magmatici", "31135 - Rovereto dei substrati magmatici", "31151 - Impianto di latifoglie", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "32211 - Arbusteto", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva

Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000; PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 6 al Piano degli Interventi - V6 PI, del Comune di Arzignano (VI) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

е

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natríx tessellata, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate, qualora gli interventi non interessino le seguenti categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)". "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali,

Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

- di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
- 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Arzignano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 24/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV, in data 17 marzo 2016, che evidenzia come la variante n. 6 al Piano degli interventi V6 PI del Comune di Arzignano non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VIncA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

Il Direttore di Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV attesa la necessità di procedere con urgenza al parere di assoggettamento o meno a procedura VAS, salva ratifica da parte della Commissione VAS

ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la variante n. 6 al Piano degli interventi V6 PI del Comune di Arzignano, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VIncA precedentemente evidenziate.

Inoltre facendo riferimento alla nota n.46869 del 5.02.16 inviata dalla Sezione Coordinamento Commissioni, si integrano le prescrizioni VincA contenute nel parere VAS n.138 del 27.10.15 sul Rapporto Ambientale alla variante n.1 al PAT del Comune di Arzignano con:

• il riconoscimento della non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per

Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 -Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

> II Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

> > Paola/Ndemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.7 pagine.